

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 24

Adunanza 26 maggio 1999

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - ART. 17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 28 - 89213/1999

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: MARIO REY, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPRIA, ALDO MILLETTO, LUCIANO PONZETTI, ANNA FERRERO, GIUSEPPE GAMBA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO CAMOLETTO, SILVANA ACCOSSATO, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore BARBARA TIBALDI.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Chieri:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 36 - 19211 del 19/05/1997;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 126 del 19/12/1997, la Variante parziale n. 1 e con deliberazione del C.C. n. 87 del 30/09/1998 la Variante parziale n. 2, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 32 del 31/03/1999, la Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 23/04/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 32/1999 di adozione;

Rilevato che la Variante parziale in oggetto prevede:

- coordinamento degli elaborati del P.R.G.C. con le modifiche introdotte ex officio dalla Regione

Piemonte, riportate nell'allegato "A" della deliberazione G.R. n. 36 - 19211 del 19/05/1997 di approvazione del vigente P.R.G.C.;

- modifica del puntuale tipo di intervento previsto su alcuni fabbricati ubicati all'interno del centro storico, indicati dal P.R.G.C. tra i beni culturali ed ambientali di interesse generale di cui all'art. 24, comma 1 della L.R. n. 56/77;
- assoggettamento di alcune porzioni di territorio alla formazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- modifica dei perimetri di aree sottoposte a Strumento Urbanistico Esecutivo;
- modifiche e correzioni di errori materiali alle Norme Tecniche di Attuazione di errori materiali sulle tavole di Piano;
- modifica della destinazione di servizi pubblici;

Dichiarato che:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con progetti di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Rilevato che con separato provvedimento viene inviato un parere relativo:

- all'invito a verificare la correttezza della procedura seguita per la riduzione della fascia di rispetto dal Rio Tepice, in quanto il P.R.G.C. deve essere integrato con l'allegato tecnico di cui al comma 1, punto 2, dell'art. 14 della L.R. 56/77, da sottoporre al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente;
- alla richiesta di verifica del rispetto di quanto previsto dal 4° comma, lett b) dell'art. 17 della L.R. 56/77, in riferimento alla modifica introdotta all'area " Br3\* - Servizio 4 ", che prevede una lieve riduzione da 3.300 mq a 3.121 mq delle aree per servizi pubblici;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/06/1999;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 20/05/1999;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Chieri, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31/03/1999, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario Generale  
F.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
F.to M. Bresso

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 26 maggio 1999.